

Legge Regionale 9 settembre 1991, n. 47


Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

La Regione Toscana con la modifica alla L.R. n. 47/91 permette di superare le disomogeneità territoriali e garantire che l'erogazione dei contributi relativi al superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle civili abitazioni dove sono residenti persone disabili attraverso i seguenti strumenti:

art. 5, comma 2 ter - **monitorare** il fenomeno con il coinvolgimento delle Associazioni di tutela delle persone con handicap più rappresentative operanti sul territorio regionale per la verifica dei risultati degli interventi realizzati;

art. 9, **costruire** il Piano per l'abbattimento delle barriere architettoniche ed il relativo piano finanziario di previsione in collaborazione con le Associazioni sopra citate;

garantire ai Comuni, in forma singola o associata, che determinano le graduatorie, in esecuzione di un apposito regolamento (3 gennaio 2005, n. 11/R -Regolamento di attuazione dell'articolo 5 quater della legge regionale 9 settembre 1991, n. 47 (Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche), e liquidano i contributi che sono assicurati annualmente dalla programmazione regionale.



Art. 1 - *Finalità, obiettivi, contenuti.*

... Omississ ...

la presente legge detta *norme per la realizzazione e per la piena utilizzazione di un ambiente costruito rispondente alle esigenze di tutti i cittadini*, indipendentemente dall'età, dalle caratteristiche psico-fisiche e senso-percettive al fine di garantire a ciascuno *l'esercizio autonomo di ogni attività*

2. Ai fini della presente legge per **ambiente costruito** si intende l'insieme degli edifici e degli spazi architettonici ed urbanistici con le relative infrastrutture, compresi i mezzi di trasporto pubblico, in cui si svolgono attività legate alla vita di relazione.



3. La presente legge **disciplina l'attività dei soggetti pubblici e privati per conseguire gli obiettivi atti ad eliminare situazioni di rischio, di ostacolo o di impedimento alla mobilità e fruibilità generale** - comunemente definiti barriere architettoniche e sensoriali - e reca prescrizioni nonché individua incentivi per la sua attuazione.

1-bis. La Regione determina nei propri atti di programmazione il coordinamento delle disposizioni in materia di barriere architettoniche contenute all'interno delle specifiche leggi di settore definendo regole e modalità per il soddisfacimento della domanda sociale relativa all'accessibilità e mobilità territoriale



L.R. 47/91 - Art. 2 *Ambito di applicazione.*

1. Le norme della presente legge si applicano a tutti gli edifici, pubblici e privati, nonché agli spazi urbani ed alle infrastrutture di trasporto pubblico destinati alla fruizione dei cittadini.
2. In particolare le norme della presente legge trovano applicazione:
 - a) agli edifici e locali di uso pubblico ivi compresi gli esercizi di ospitalità;
 - b) agli edifici di uso residenziale realizzati da soggetti sia pubblici che privati;
 - c) agli edifici ed ai locali destinati ad attività sportive e turistiche;
 - d) agli edifici ed ai locali destinati ad attività produttive e commerciali di qualunque tipo;
 - e) agli spazi ed ai percorsi urbani, nonché alle strutture esterne alle costruzioni di cui al [D.P.R. n. 503/96](#)
 - f) alle strutture e agli impianti fissi connessi all'esercizio del trasporto pubblico di competenza regionale;
 - g) ai mezzi di trasporto pubblico di persone, su gomma, ferro e fune, nonché ai mezzi di navigazione inerenti ai trasporti di competenza regionale;
 - h) alle strutture e agli impianti di servizio di uso pubblico, interni ed esterni alle costruzioni;
 - i) ai segnali ottici, acustici e tattili da utilizzare negli ambienti e nei luoghi di cui alle lettere precedenti.
3. [L'esecuzione degli adempimenti per rendere fruibili gli ambienti e le strutture](#) di cui al precedente comma [sono esenti](#) dal pagamento del contributo di cui all'art. 3 della [L. 28.01.77 n. 10](#).





L.R. 47/91 - Art. 3 *Norme tecniche.*

1. La progettazione e l'esecuzione degli ambienti e delle strutture comprese nel campo di attuazione della presente legge, quali definiti all'art. 2, devono essere conformati alle disposizioni di cui all'art. 27 della *L. n. 118/1971* ed al *D.P.R. n. 503/1996* per gli edifici pubblici e alle prescrizioni tecniche del *D.M. 14 giugno 1989, n. 236* emanate ai sensi del comma 2 dell'art. 1, della *legge n. 13/1989* e sue successive modifiche ed integrazioni per gli edifici privati, nonché alle istruzioni tecniche emanate ai sensi dell'art. 13 della *L.R. 16 gennaio 1995, n. 5* e successive modificazioni ed alla normativa in materia di recupero e qualificazione dei sistemi insediativi
2. Le normative di cui al primo comma prevalgono sugli strumenti urbanistici e sui regolamenti edilizi comunali fino all'adeguamento degli stessi alle norme della presente legge.

L.R. 47/91 - Art. 4 *Competenze della Regione.*

1. Nella formulazione dei piani, programmi e progetti generali e di settore, in coerenza con quanto disposto dalla *L.R. 11 agosto 1999, n. 49*, modificata dalla *L.R. 28 dicembre 2000, n. 82*, la Regione tiene conto dell'obiettivo di eliminare le barriere architettoniche in ambito regionale e nei servizi di trasporto pubblico di sua competenza.

2. La Regione finanzia con risorse proprie, determinate annualmente con legge di bilancio, l'esecuzione di opere e la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche nelle civili abitazioni dove sono residenti persone disabili. Provvede, a tal fine, ad assegnare attraverso il piano integrato sociale regionale ai comuni singoli o associati, ai sensi dell'articolo 5-bis, secondo il procedimento di cui al titolo I-bis, una quota di risorse determinata in relazione:
 - a) ai dati demografici; 
 - b) ai dati epidemiologici relativi alla disabilità rilevati; 
 - c) ai dati di utilizzazione dei contributi erogati negli anni precedenti per l'eliminazione delle barriere nelle civili abitazioni dove sono residenti persone disabili. 

L.R. 47/91 - Art. 5 *Competenze dei Comuni.*

1. I Comuni adeguano la propria normativa urbanistica ed edilizia, i propri atti di pianificazione e l'attività di espressione dei pareri su opere o progetti di competenza di altre amministrazioni secondo quanto indicato al precedente art. 3.
2. I Comuni inoltre, prima dell'approvazione del bilancio di previsione, provvedono ad approvare i programmi di abolizione delle barriere architettoniche, indicati al successivo art. 9.
- 2-bis. Per l'elaborazione e la realizzazione dei programmi di intervento per l'eliminazione delle barriere architettoniche di cui all'art. 9, i comuni, singoli o associati, trasmettono al Presidente dell'Articolazione zonale della Conferenza dei Sindaci proposte progettuali redatte sulla base degli indirizzi e delle priorità indicati dal PISR ai fini della loro approvazione nei piani di zona secondo le procedure previste all'art. 11 della *L.R. n. 41/2005* e dallo stesso Piano Integrato Sociale Regionale.
- 2-ter. Nei progetti territoriali i Comuni indicano le modalità del coinvolgimento delle Associazioni di tutela delle persone con handicap più rappresentative operanti sul territorio per la verifica dei risultati degli interventi realizzati.



Segue ...



L.R. 47/91 - Art. 5 *Competenze dei Comuni.*

4. Il Comune **in sede di rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie**, prescrive l'esecuzione delle opere necessarie ad ottenere la conformità con la normativa tecnica di cui all'art. 3. Tali concessioni o autorizzazioni non possono essere rilasciate in mancanza della prescritta conformità dei singoli progetti. Per le opere ed interventi sottoposti ad attestazione di conformità, di cui all'art. 4 della *L.R. 14 ottobre 1999, n. 52*, la denuncia d'inizio d'attività deve asseverare la conformità della progettazione ed esecuzione delle opere o interventi alla normativa tecnica di cui all'art. 3.

5. **Il rispetto delle prescrizioni tecniche di cui all'articolo 3 è attestato in sede di certificazione di abitabilità e di agibilità, effettuata ai sensi dell'articolo 11 della *L.R. n. 52/1999*.**

6. **Le disposizioni di cui ai commi quarto e quinto si applicano anche agli interventi di ristrutturazione parziale su edifici pubblici o privati esistenti, limitatamente allo specifico intervento progettato.**

L.R. 47/91

TITOLO I - bis

Procedimento per la concessione dei contributi diretti a favorire l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle civili abitazioni dove sono residenti persone disabili



Art. 5-bis *Esercizio delle funzioni di concessione dei contributi regionali per l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle civili abitazioni dove sono residenti persone disabili.*


1. Alla concessione dei contributi di cui all'articolo 4, comma 2 provvedono i Comuni, secondo le disposizioni del presente titolo.
2. I Comuni possono associarsi per l'esercizio della funzione di concessione dei contributi di cui all'articolo 4, comma 2.
3. I Comuni che si associano ... OMISSIS ... Per quanto non previsto dall'atto associativo, alla disciplina del procedimento provvede l'ente responsabile della gestione associata.
4. I Comuni che partecipano all'associazione di cui al comma 2 sono tenuti a dare pubblicità ai procedimenti per la concessione dei contributi.
5. Se attivata entro il termine del 31 dicembre 2005, la gestione associata di cui al comma 2 può accedere ai contributi della *L.R, n. 40 del 2001* (Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di comuni), secondo quanto previsto dal programma di riordino territoriale e dai provvedimenti attuativi.

L.R. 47/91 - Art. 5 ter *Interventi ammessi al contributo.*

1. Sono ammessi ai contributi previsti nel presente titolo gli interventi concernenti:
 - a) civili abitazioni dove abbiano la residenza anagrafica persone disabili con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti di carattere motorio, ovvero civili abitazioni dove abbiano la residenza anagrafica persone disabili con menomazioni o limitazioni sensoriali permanenti;
 - b) condomini di civili abitazioni dove risiedono i soggetti di cui alla lettera a).



L.R. 47/91 - Art. 5 quater *Regolamento regionale relativo alle domande di contributo.*

1. Al fine di assicurare l'omogenea applicazione della disciplina del presente titolo su tutto il territorio della Regione ed al fine di garantire a tutte le persone disabili parità di trattamento nella concessione dei contributi concernenti le civili abitazioni di cui all'articolo 5-ter, con regolamento, da approvarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, sono disciplinati:
 - a) criteri e modalità di assegnazione dei contributi in relazione: 
 - 1) alla gravità della disabilità accertata dando diritto di precedenza ai soggetti con invalidità totale non deambulanti; 
 - 2) alle caratteristiche degli interventi edilizi e alla tipologia delle apparecchiature e degli interventi di adeguamento che possono accedere alla richiesta di contributo; 
 - 3) al reddito del soggetto beneficiario del contributo;
 - b) criteri e modalità di quantificazione del contributo massimo erogabile a ciascun richiedente, in relazione:
 - 1) al costo complessivo dell'intervento;
 - 2) al rapporto tra le richieste di contributi e le disponibilità finanziarie;
 - c) modalità di presentazione delle domande e documentazione da allegare alle stesse.

Art. 9 *Programmi comunali di intervento.*

- 1, I Comuni predispongono programmi operativi di intervento per l'abbattimento delle barriere architettoniche anche avvalendosi degli strumenti previsti dalla normativa regionale in materia di recupero e qualificazione dei sistemi insediativi.
2. Gli enti e le società pubbliche che svolgono servizi aperti al pubblico predispongono un programma di adeguamento alle disposizioni della presente legge sui beni immobili di loro proprietà.
3. Tale programma deve fissare scadenze temporali per la sua attuazione ed indicare le modalità di reperimento dei mezzi finanziari occorrenti.
4. Il programma di cui al secondo e terzo comma viene inoltrato al Sindaco per la predisposizione dei programmi di cui al primo comma.




L.R. 47/91 - Art. 9 *Programmi comunali di intervento.*

5. I programmi di cui ai precedenti commi sono costituiti dai seguenti elaborati:

- ☆ rilievo di spazi, strutture ed edifici, sia pubblici che privati, aperti al pubblico, riguardante la situazione su tutto il territorio rispetto all'accessibilità, fruibilità e sicurezza di detti luoghi;
- ☆ relazione che illustra le azioni da realizzare nei vari settori di cui all'art. 2 e definisce le priorità d'intervento in riferimento alla disponibilità finanziaria ed ai programmi di intervento nei settori stessi nonché alle indicazioni contenute nelle disposizioni di cui al primo comma dell'art. 3;
- ☆ schede tecniche riferite ai singoli interventi con l'indicazione dell'entità delle opere e dei relativi costi, nonché dei tempi previsti per la realizzazione degli stessi;
- ☆ relazione finanziaria contenente, tra l'altro, l'indicazione dei modi con i quali si intende far fronte alle spese.

6. Per la realizzazione dei programmi e dei relativi interventi di cui al presente articolo, i Comuni destinano il 10% dei proventi annuali derivanti dalle concessioni edilizie di cui all'art. 3 della *L. 28 gennaio 1977, n. 10* e dalle sanzioni in materia urbanistica ed edilizia - ivi comprese le somme introitate ai sensi dell'art. 37 della *L. 28 febbraio 1985, n. 47* e della *L.R. 7 maggio 1985, n. 51*, nonché dalle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da inosservanza di norme relative al diritto di libero accesso in spazi pubblici riservati ai portatori di handicap motori e sensoriali.



Segue ...



L.R. 47/91 - Art. 9 *Programmi comunali di intervento.*

7. La concessione di contributi regionali per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, è vincolata all'inclusione nei programmi di cui al presente articolo delle opere e degli interventi riferiti al campo d'applicazione della presente legge.
8. Per l'elaborazione dei programmi di intervento per l'abbattimento delle barriere architettoniche i comuni possono avvalersi della collaborazione delle associazioni di tutela delle persone con handicap più rappresentative operanti sul territorio.